

"STATUTO - ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO" -----

Art. 1) - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA -----

E' costituita un'Associazione denominata "ACCADEMIA FILARMONICA CITTA' DI SEREGNO" con sede in Seregno, Via Luini n. 30. -----

Essa ha la durata illimitata. -----

Art. 2) - NATURA E SCOPO -----

L'Associazione svolge attività di utilità sociale nell'ambito musicale in favore dei soci o di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci. -

L'attività è svolta nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative nell'ambito delle attività musicali. -----

In particolare l'Associazione può svolgere, le seguenti attività: -----

- a) - la promozione e la diffusione della cultura musicale; -----
- b) - l'attività didattica rivolta particolarmente ai soci giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari e stage rivolti ai soci; -----
- c) - la partecipazione a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza; -----
- d) - l'organizzazione e la realizzazione, anche in convenzione con enti pubblici o privati, di manifestazioni, rassegne e concorsi, sia nazionali che internazionali; -----
- e) - l'incentivazione di scambi culturali e di gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; -----
- f) - la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e bollettini nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale; -----
- g) - la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini; l'adesione ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi; -----
- h) - la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali e di tutte le attività filarmiche legate alla diffusione della musica. -----

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali e al principio della pari opportunità tra uomini e donne. -----

Art. 3) - SOCI -----

Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di soci, tutti i cittadini che dichiarano di accettarne lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione. -----


Il numero dei soci è illimitato. -----

I soci che danno vita all'Associazione sono così suddivisi: -----

- 1) Soci ordinari: appartengono tutti i suonatori effettivi dell'Associazione nonché tutti coloro che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e le attività istituzionali ed impegnandosi all'osservanza del presente Statuto; -----
- 2) Soci onorari: vi appartengono tutte le persone fisiche e giuridiche che si sono particolarmente distinte per il loro attaccamento a questo sodalizio. -----

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. -----

Art. 4) - MODALITA' DI AMMISSIONE E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SO-



## CIO. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

E' esclusa ogni limitazione in funzione dell'eventuale temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'Associazione senza oneri per gli stessi:

- a) per recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni;
- c) per decesso;
- d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale o per comportamenti dannosi per la vita sociale dell'Associazione.

L'esclusione, nel caso previsto dalla lettera b) del precedente comma, è deliberata dal Consiglio Direttivo, e nel caso previsto dalla lettera d) del precedente comma è deliberata dall'Assemblea, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione e all'espulsione sono appellabili dagli interessati avanti l'Assemblea.

E' in ogni caso fatto salvo ricorso all'autorità giudiziaria nei casi di legge.

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità.

L'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.

In particolare tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto dei regolamenti e per la nomina gli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di fruire dei servizi, dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza ad essa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere validamente assunte dagli organi associativi. Hanno altresì l'obbligo di versare la quota associativa ordinaria entro 10 (dieci) giorni dalla iscrizione a Libro Soci.

La quota associativa a carico dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio; la quota associativa è intrasmissibile.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci per il perseguimento delle finalità associative sono rese prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

Solo in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

## Art. 5) - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi Sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali dell'Associazione sono:

- il Presidente;

- il Presidente Onorario; -----
- il Vicepresidente; -----
- i Consiglieri; -----
- il Segretario; -----
- il Tesoriere; -----
- il Direttore Artistico. -----

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. -----

**Art. 6) - L'ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. -----

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto, presso la sede legale o in altro luogo purchè ubicato nel territorio della Provincia di Monza e Brianza. -----

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione, è reso pubblico con lettera inviata ai soci da recapitare almeno dieci giorni prima. -----

Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. --

Ogni socio può essere portatore di una sola delega. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante loro affissione, anche in estratto, a un albo posto presso la sede dell'Associazione. -----

L'Assemblea Ordinaria si riunisce annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; l'Assemblea ordinaria, inoltre, procede ogni quinquennio alle elezioni dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo. -----

Perchè essa sia valida in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. -----

Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea si intende convocata il giorno dopo in seconda convocazione, nel medesimo luogo ed orario ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche da apportare allo Statuto. -----

Per la validità delle Assemblee Straordinarie è necessaria la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto al voto e il voto della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere redatto regolare verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

Un estratto di tale verbale verrà affisso nella Sede dell'Associazione. -----

**Art. 7) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri (tra cui il Presidente e il vicepresidente); collaborano con il Consiglio Direttivo un Segretario e un Tesoriere nominati dal Consiglio Direttivo stesso, anche tra gli stessi consiglieri. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei



componenti del Consiglio lo ritengano opportuno ed è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

Affinchè le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessaria la presenza del Segretario e della maggioranza dei votanti, le deliberazioni sono espresse a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo invitare alle sedute, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di consultazione, altre persone che, in ogni caso, non hanno diritto di voto.

Il Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà affisso presso la sede dell'Associazione per un periodo di 15 giorni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I poteri di ordinaria amministrazione possono essere delegati al Presidente e/o al Tesoriere.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Artistico;
- deliberare l'importo della quota associativa ordinaria e di quelle eventuali straordinarie, con possibilità di differenziarle a seconda delle categorie dei soci;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci e alla loro eventuale esclusione a norma dell'art. 3;
- amministrare economicamente e finanziariamente l'Associazione;
- programmare il calendario delle esibizioni pubbliche, previa consultazione e valutazione da parte del Direttore Artistico;
- costituire altre organizzazioni interne;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare le Commissioni;
- revocare le nomine di sua competenza;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- redigere ed aggiornare l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.

#### Art. 8) - I CONSIGLIERI

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Sono eleggibili a tale carica esclusivamente i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; la durata del loro mandato è di cinque anni e sono rieleggibili.

#### Art. 9) - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Esso viene eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La carica del Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.


La durata del suo mandato è di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Le funzioni del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- indicare una linea programmatica per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- dirigere, coordinare e supervisionare l'attività dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- firmare i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo ed ogni altro documento ufficiale.

#### Art. 10) - IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la



rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11) - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

E' eleggibile a tale carica esclusivamente un Consigliere.

La durata del suo mandato è cinque anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente assolve le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o delega.

#### Art. 12) - IL SEGRETARIO

Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

E' nominabile a tale carica esclusivamente un Socio che deve aver conseguito la maggiore età.

Ad eccezione della carica di Presidente (e Vicepresidente), il segretario può ricoprire qualsiasi altra carica sociale.

La durata del suo mandato è di cinque anni ed è rinnovabile.

Le funzioni del Segretario sono:

- redigere i verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell'assemblea;
- custodire i documenti attinenti all'Associazione;
- compilare l'elenco nominativo dei soci;
- tenere la corrispondenza.

Al segretario che non rivesta la carica di Consigliere non è riconosciuto il diritto di voto nelle sedute del Consiglio Direttivo.

#### Art. 13) - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.

E' nominabile a tale carica esclusivamente un Socio che deve aver conseguito la maggiore età.

Ad eccezione della carica di Presidente (e Vicepresidente), il Tesoriere può ricoprire qualsiasi altra carica sociale.

La durata del suo mandato è di cinque anni ed è rinnovabile.

Le funzioni del Tesoriere sono:

- gestire il Libro di Cassa e custodire i documenti relativi;
- predisporre il rendiconto di cassa;
- eseguire le operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- rispondere personalmente del denaro dell'Associazione;
- aggiornare il Consiglio Direttivo sulla situazione di cassa.

Al Tesoriere che non rivesta la carica di Consigliere, non è riconosciuto il diritto di voto nelle sedute del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14) - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza artistica e di esperienza nell'ambito di attività dell'Associazione.

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, valutato anche il programma che lo stesso presenta.

Il Direttore Artistico partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Compiti del Direttore sono:

- ° garantire che le produzioni artistiche dell'Associazione siano coerenti con l'identità poetica e stilistica propria della stessa, con diritto di veto alla pubblicazione di opere che non rispondano ai suddetti criteri;
- ° predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma del



l'Associazione;

- ° proporre le specifiche iniziative di attuazione del programma;
- ° curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e delle singole iniziative.

Al Direttore Artistico è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti.

#### Art. 15) - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, nonché quote del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative e previa iscrizione negli appositi elenchi;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con la qualifica di ente associativo non commerciale.

L'Associazione può acquistare beni e ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria a norma dell'art 6

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

#### Art. 16) - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto per le assemblee straordinarie.

La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori.



L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni ed enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di utilità sociale individuati dall'Assemblea, sentito in ogni caso l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

Il patrimonio residuo non potrà in ogni caso essere ridistribuito tra i soci.

Art. 17) - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni dei regolamenti interni e del Codice Civile e della vigente normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo di promozione sociale nel campo culturale e di enti associativi non commerciali.

Firmato SALA ALESSANDRO

" ANTONIO CIMMINO NOTAIO (Sigillo)

**E' CONFORME**

